



COMUNE DI MONCENISIO

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Procedura per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e commercio in sede fissa nei locali di proprietà comunale in via Trento n. 9

CAPITOLATO SPECIALE

Comune: Comune di Moncenisio - Piazza Lorenzo Chiavanna n. 1 - 10050 Moncenisio.

Art. 1 - Oggetto della concessione e contenuti del servizio.

1.1 Oggetto della concessione è il servizio di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa nei locali di proprietà comunale in via Trento n. 9 con esclusione dell'attività stagionale, ma con valenza annuale per un servizio da rendere in modo continuativo ai residenti.

1.2 I locali di Via Trento n. 9 risultano abilitati per l'esercizio di BAR con possibilità di consentire piccola ristorazione. Sono arredati in termini aziendali per consentire l'esercizio del bar e sono parzialmente arredati nella zona di confezionamento. Gli stessi locali potranno essere adibiti in parte ad attività commerciale (non sono arredati per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e non alimentare). L'Allegato "A" al presente capitolato speciale riporta l'elenco dei mobili e delle attrezzature poste a disposizione.

1.3 L'importo del corrispettivo mensile che il Concessionario verserà al Comune, sarà definito in sede di aggiudicazione di gara in base all'offerta economica più vantaggiosa e riportato nel Contratto.

1.4 Le entrate tariffarie derivanti dall'attività spettano integralmente al Concessionario.

Art. 2 - Durata della concessione.

2.1 La concessione ha durata dal 1° agosto 2019 al 31 maggio 2022 e potrà essere rinnovata per il periodo 1.06.2022-31.05.2025, previa conforme volontà delle parti ed adozione degli idonei atti amministrativi da parte del Comune di Moncenisio, almeno 60 giorni prima della scadenza del 31.05.2022.

2.2 La decorrenza della concessione potrà essere posticipata, a richiesta del Comune, al 1° ottobre 2019 senza che l'aggiudicatario possa eccepire qualsivoglia eccezione. In tal caso il corrispettivo base per il periodo 1.10.2019-31.12.2019, tenuto conto che trattasi in gran parte di stagione non turistica, è fissato in € 100,00, che sarà oggetto di adeguamento sulla base dell'aumento percentuale proposto in sede di offerta.

Art. 3 - Obblighi di servizio.

3.1 Per l'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'eventuale esercizio del commercio in sede fissa il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa (in alternativa fra loro):

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o dalla Provincia di Torino;
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente la scadenza del Bando di Gara, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
- I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Al fine di ottenere l'abilitazione all'esercizio il Concessionario dovrà proporre al Comune (SUAP) le relative pratiche amministrative, ottenendo altresì l'autorizzazione sanitaria.

3.2 Trattandosi di unico esercizio a valenza commerciale a servizio dei residenti, il concessionario dovrà garantire un'apertura minima obbligatoria per tre giorni alla settimana (venerdì sabato e domenica) oltre che nei giorni prefestivi e festivi dell'anno e osservare un orario minimo di apertura giornaliera fra le ore 9.00 e le ore 20.00 per il periodo estivo e fra le ore 10.00 e le ore 17.00 per il periodo invernale. Sono consentite un massimo di due chiusure annuali per ferie/azioni manutentive non superiori a 20 giorni consecutivi ciascuna, prioritariamente nei mesi di maggio e di ottobre/novembre.

3.3 Il Concessionario non può interrompere né sospendere i servizi per nessun motivo, salvo forza maggiore come da comma seguente o se disposto dalle Autorità per ordine, sicurezza o sanità pubblica.

3.4 Sono possibili variazioni del programma di esercizio a seguito di eventi straordinari o accidentali o comunque non prevedibili. Il Concessionario è tenuto a darne comunicazione al Comune a mezzo PEC concordando l'assetto del servizio per il periodo in cui si protraggono gli effetti dell'evento eccezionale.

3.5 La mancata osservanza dell'apertura minima e/o dell'orario giornaliero minimo e l'effettuazione di chiusure superiori ai periodi di cui ai commi precedenti, senza giustificato motivo da valutarsi insindacabilmente dalla Giunta comunale, comporta l'immediata contestazione e potrà essere condizione di risoluzione in danno del contratto.

3.6 In tutti i casi di sospensione/variazione del servizio di cui ai commi precedenti, il Concessionario deve assicurare un'adeguata informazione alla Clientela.

Art. 4 - Valutazione delle offerte.

4.1 Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economica e quindi secondo il maggior aumento percentuale rispetto al canone annuo posto a base di gara.

Art. 5 - Oneri del Concessionario.

5.1 Oltre agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, il Concessionario è tenuto a porre in essere, con la massima diligenza, ogni attività per ottenere autorizzazioni e/o licenze necessarie, sia dal punto di vista amministrativo, che di pubblica sicurezza, che sanitario.

5.2 Sono inoltre a carico del Concessionario:

- a) qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assicurativo, assistenziale e fiscale relativo ai dipendenti previsti dalla legislazione vigente e il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori addetti.
- b) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, e tutte le spese riguardanti la stipulazione del Contratto di Servizio;
- c) l'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la sicurezza degli avventori e l'incolumità del personale, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme igienico sanitarie e l'esecuzione della pulizia perfetta e quotidiana di locale, arredi e attrezzature;
- d) la massima collaborazione con il Comune ed il personale che sarà da esso indicato per la fruizione dei sovrastanti locali dell'Ecomuseo e dei servizi igienici in piano terreno che risultano di sussidio sia al pubblico esercizio che all'Ecomuseo stesso. Funzioni di custode dell'intero stabile con apertura e chiusura di porte ed antoni secondo l'orario osservato per il pubblico esercizio, salvo segnalazioni di orario per necessità diverse da parte del Comune.
- e) oneri per interventi di ordinaria manutenzione, mentre per la straordinaria manutenzione, che compete al Proprietario, il Concessionario potrà intervenire salvo espressa autorizzazione del Comune.
- f) assunzione a proprio carico delle spese delle utenze quali ad esempio riscaldamento, acqua ed energia elettrica con voltura dei contatori. Per quanto riguarda le spese di riscaldamento, fino al compimento di opere per renderlo autonomo rispetto all'impianto generale dell'Ecomuseo, esse saranno ripartite, con specifico computo dell'ufficio tecnico comunale, sulla base di un'incidenza del 50% della spesa complessiva in quanto, pur se di ridotte dimensioni rispetto ai locali restanti dell'Ecomuseo, l'esercizio implica momenti di utilizzo giornaliero/stagionale più consistenti. La conseguente spesa dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. Sono a carico del Concessionario

le volture delle intestazioni delle utenze ed il controllo delle quantità di gasolio per riscaldamento dell'esercizio e dell'Ecomuseo segnalando al Comune tempestivamente la necessità di rifornimento.

- g) gestione di eventuali rapporti pubblicitari/sponsorizzazioni che sono liberi all'interno e vincolati all'autorizzazione del Comune e al concordamento economico per l'esterno. Nei due casi, comunque è dovuta l'imposta comunale per la pubblicità.
- h) stipulazione di polizza assicurativa per danni all'immobile agli arredi ed attrezzature, per danni a terzi e a dipendenti a causa dell'esercizio dell'attività e con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. Tale polizza, che dovrà coprire l'intero periodo di servizio senza alcuna soluzione di continuità, deve essere prodotta in copia al Comune al momento della stipulazione del Contratto. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'aggiudicazione.
- i) costituzione di deposito cauzionale, come da successivo art. 8, a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto mediante deposito in numerario ovvero in titoli di Stato ovvero polizza bancaria o assicurativa per un importo equivalente a **2 mensilità** del canone di aggiudicazione. Tale cauzione deve coprire l'intero periodo senza soluzione di continuità e deve essere prodotta al Comune al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 6 – Canone della Concessione.

6.1 Il canone della concessione, come quantificato in sede di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto dal concessionario in due rate uguali, scadenti il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno. Per il periodo 1.08.2019-31.12.2019, l'importo dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.

Art. 7 - Cauzione definitiva.

7.1 La cauzione di cui all'art. 5 lettera "i" non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra il Comune e il Concessionario, sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento. In ogni caso resta pieno e incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale il Comune di Moncenisio dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Grava l'obbligo sul Concessionario, sotto pena di decadenza della concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento del Comune.

7.2 Resta salvo per il Comune l'esercizio di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

7.3 La garanzia definitiva è prestata rispetto agli impegni tutti del Contratto e deve durare sino al suo termine e comunque fino al rilascio da parte del Comune della dichiarazione liberatoria che, in caso di regolare esecuzione del servizio, sarà rilasciata entro tre mesi dal termine dello stesso.

7.4 La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 8 – Inadempimenti.

8.1 Il verificarsi delle seguenti situazioni comporta la risoluzione del Contratto:

- qualora si verifici, per il Concessionario, una delle situazioni di cui all'art. 3 Legge 1423/56 ed in caso di perdita dei requisiti per l'ottenimento della certificazione antimafia;
- in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dal Contratto o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
- in caso di mancata osservanza dell'apertura minima, dell'orario minimo giornaliero o del prolungarsi delle chiusure per riposo stagionale oltre i limiti posti senza giustificato motivo: ciò previa contestazione e valutazione delle cause.

8.2 Ogni inadempimento previsto dai punti precedenti è da ritenersi essenziale ex art. 1455 Cod. Civile.

Art. 9 – Sorveglianza.

9.1 Il Comune ha la facoltà di vigilare in ogni momento e senza preavviso, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento del servizio. L'espletamento della vigilanza e del controllo da parte del Comune e degli Enti competenti, non potrà mai essere invocato dal Concessionario, quale esimente o diminuzione della responsabilità del Concessionario stesso.

Art. 10 - Responsabilità e divieti.

10.1 Il Concessionario, fin d'ora, si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per il Comune, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio affidatogli.

10.2 E' vietata la cessione totale o parziale del Contratto, senza il consenso del concedente.

10.3 E' vietata la subconcessione dei servizi oggetto del presente Capitolato, senza il consenso del concedente.

Art. 11 - Partecipazione alla gara. Requisiti.

12.1 Requisiti di ordine generale.

12.1.1 Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui, in analogia, all'art. 34 D.Lgs 12.4.2006 n. 163.

12.1.2 I soggetti partecipanti per poter essere ammessi alla gara, dovranno possedere alla data di scadenza del bando i requisiti di ammissione di carattere generale come previsti, in analogia, dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 nonché gli ulteriori requisiti indicati in Bando e Capitolato.

12.1.3. Non sono ammessi alla gara i soggetti che hanno, alla data di scadenza del bando, pendenze economiche con il Comune per qualsivoglia i cespiti finanziario e che non risultino in posizione di regolarità contributiva, dimostrabile con certificazione DURC acquisibile dal Comune.

12.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

12.2.1 Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che producano idonee referenze bancarie, allegando almeno una referenza rilasciata da un Istituto di credito.

Art. 12 - Definizione delle controversie.

12.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione della presente concessione, sarà competente il Foro di Torino.

12.2 È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Allegati:

Allegato "A". elenco dei mobili e delle attrezzature del Comune di Moncenisio.

PROCEDURA APERTA

per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
e commercio in sede fissa nei locali di proprietà comunale in via Trento n. 9 – “ALLEGATO “A”

ELENCO DEI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE DEL COMUNE DI MONCENISIO

BAR:

n. 3 tavoli in legno, n. 12 sedie, n. 5 mensole in legno, n. 1 banco bar (completo di vasca a due lavelli, frigoriferi e lavastoviglie), n. 2 mobili retrobanco, n. 5 plafoniere, n. 3 sgabelli, n. 1 estintore.

AREA CONFEZIONAMENTO:

n. 3 scaffalature in metallo color grigio scuro, n. 1 tubo neon a soffitto, n. 1 estintore.

SERVIZI IGIENICI:

n. 3 distributori per sapone, n. 3 distributori per carta igienica, n. 2 distributori per asciugamani, n. 3 scopini, n. 1 cestino, n. 2 pattumiere.

